



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA**

**(Adottato con atto consiliare n. 113 del 28.11.2007)**

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA

## **ART. 1 - Gemellaggi**

*Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra diverse città - italiane e/o estere - finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà, l'incontro fra i popoli.*

## **ART. 2 - Patto di Amicizia**

*Il Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al Gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.*

## **ART. 3 - Patto di Fratellanza**

*Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.*

## **ART. 4 - Caratteristiche della città gemella**

*Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con Città che hanno caratteristiche simili alla Città di Montesilvano per posizione nella rispettiva nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, commerciale, di apertura internazionale.*

*L'indicazione di cui al comma precedente non pregiudica gli accordi di Gemellaggio con altre Città.*

*Il Consiglio Comunale motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.*

## **ART. 5 - Procedura di approvazione, conferma, revoca.**

*Ogni Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla Giunta Comunale ogni 20 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.*

*I Patti di Amicizia e di Fratellanza sono approvati dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di Giunta Comunale ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.*

*I Gemellaggi, i Patti di Amicizia e di Fratellanza non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Montesilvano.*

*I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza sono di competenza del Consiglio Comunale il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nei casi in cui nelle corrispondenti realtà territoriali gemellate vengano meno i presupposti fondanti il rapporto costituito.*

## **ART. 6 - Stipula**

*Gli effetti del Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza, sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.*

*Il Sindaco del Comune di Montesilvano può stipulare gli accordi dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale che li istituisce.*

## **ART. 7 - Attività**

*Il Comune di Montesilvano sviluppa i Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive Città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Montesilvano sono di norma costituite da membri della Giunta e/o del Consiglio Comunale, eventualmente integrate da personale comunale direttamente interessato agli eventi.*

*Promuove la conoscenza della Città reciprocamente legata, favorisce le relazioni fra i rispettivi cittadini.*

*I residenti delle Città gemelle hanno diritto ad agevolazioni da determinare con specifica deliberazione sentito il parere della competente Commissione Consigliare, nei musei, mezzi di trasporto, parcheggi comunali e altri servizi per i quali è possibile intervenire in tal senso.*

## **ART. 8 - Dotazioni**

*Il bilancio del Comune di Montesilvano deve prevedere specifico Capitolo per la previsione di spese ed entrate che l'Amministrazione Comunale si adopera per sviluppare costantemente attraverso attività quali, a esempio, sponsorizzazioni, promozione di mostre, iniziative culturali ed espositive.*

*La macrostruttura organizzativa del Comune di Montesilvano deve contemplare la presenza e l'attività di una unità operativa (ufficio), con specifiche attribuzioni in materia di Gemellaggi e cooperazione.*

*Tale competente ufficio è dotato di personale adeguato per la continuità e qualità dell'attività svolta e agirà in stretta collaborazione con l'Ufficio di Staff del Sindaco e con la Segreteria Generale*

## **ART. 9 Comitato per il Gemellaggio, il Patto di Amicizia, il Patto di Fratellanza.**

*Il Sindaco nomina con decreto un comitato, al fine di addivenire all'approvazione di un gemellaggio, patto di amicizia o patto di fratellanza, costituito dallo stesso Sindaco o suo delegato, dal Presidente del Consiglio e da due Consiglieri comunali di cui uno appartenente ai gruppi di minoranza.*

*Il comitato potrà, per particolari e limitate funzioni precisate nel decreto di nomina, rappresentare il Comune di Montesilvano in attività funzionali al più stretto rapporto tra le città oggetto dei patti.*

*I componenti il Comitato non percepiranno alcun compenso per l'attività svolta.*

## **ART. 10 - Ambasciatore ideale della Città di Montesilvano**

*Il Sindaco, informandone la Giunta Comunale e la competente Commissione Consigliare permanente, può attribuire il riconoscimento di "Ambasciatore ideale della*

*città di Montesilvano" a una o più personalità che hanno concorso in modo incisivo e riconosciuto a illustrare l'iniziativa di Montesilvano per creare e rafforzare i rapporti con città gemelle o legate da patti di amicizia e fratellanza.*

*Il riconoscimento è simbolicamente testimoniato da una targa caratterizzata da elementi distintivi delle Città gemelle, ovvero legate da patto di amicizia o di fratellanza.*

<b>ART. 11 - Decorrenza</b>
-----------------------------

*Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consigliare che l'approva.*

*Le dotazioni di cui all'articolo 8 debbono essere costituite e operative a partire dal 01 Gennaio dell'anno 2008.*